







VIA TRIESTE, 11 − 91028 PARTANNA (TP) - 2024/88327

© 0924/88327

O924/88350 − Cod. Mecc. TPIC82400T − C.F. 90010390814 − Sito web: www.icpartanna.edu.it −

It is to web: www.icpartanna.edu.it →

It is to web: <a href="https://www.icpartanna.edu.it"

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 1 - Finalità

Il presente "Regolamento per l'installazione e l'utilizzazione dei sistemi di videosorveglianza" ha lo scopo di garantire che il trattamento dati personali, acquisiti e trattati tramite l'impianto di videosorveglianza operativo presso l'Istituto, sia improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza degli interessati, coerentemente con le norme e le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L'installazione e l'utilizzazione di un sistema di videosorveglianza rispondono ad esigenze connesse ad alcune funzioni istituzionali inerenti la responsabilità dell'Istituto, quali la sicurezza e la tutela del patrimonio. Il sistema di videosorveglianza sarà, dunque, finalizzato:

- Al controllo e alla sorveglianza degli accessi per una maggiore sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico;
- Alla tutela del patrimonio per prevenire atti vandalici, furti, danneggiamenti, ecc..

ART. 2 – Documenti di riferimento

Per la stesura del presente documento, si è tenuto conto dei seguenti documenti:

- Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito GDPR);
- Provvedimento del Garante della Privacy in materia di Videosorveglianza dell'8/04/2010;
- Linee Guida n. 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del 28/01/2020.

ART. 3 – Principali definizioni di cui all'art. 4 del GDPR

- Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
- Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,









dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

- Titolare del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
- Responsabile del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
- Destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento.
- Terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
- Consenso dell'interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
- Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- Dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- Dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.









VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) - 12 0924/88327

0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814 – Sito web: www.icpartanna.edu.it - 12 tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it

ART. 4 – Caratteristiche dell'impianto di videosorveglianza

Come da Relazione tecnica della ditta installatrice si riportano le principali caratteristiche tecniche del dell'impianto di viedosorveglianza installato presso il plesso Collodi di Via B.M. La Grutta:

L'impianto prevede n. 4 punti di ripresa costuiti da telecamere fisse atte ad inquadrare i punti sensibili ai fini della sicurezza nelle pertinenze dell'Istituto. Il posizionamento delle telecamere è funzionale alla sorveglianza dei locali e degli accessi esterni e delle aperture per le quali si ritiene necessaria la sorveglianza.

Le telecamere sono interconnesse tra loro mediante rete ethernet al sistema di videoregistrazione e controllo centrale, atto alla memorizzazione delle immagini; l'apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori necessari per il funzionamento sono collocati in modo da garantire la sicurezza.

I punti di ripresa, situati in corrispondenza delle aree da controllare, sono composti da n. 4 telecamere IP, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- Telecamera: Tipo IP 5M AF 2.8-12MM – Compact Eco Camera

Il sistema di videoregistrazione e controllo è costituito da un NVR (Network Video Recorder) posizionato all'interno dei locali scolastici, protetto onde evitare possibili manomissioni e acquisizioni da parte di personale non autorizzato; il sistema di videoregistrazione presente le seguenti caretteristiche tecniche:

- Sistema di video registrazione: NVR 4K 16 Canali H.265

ART. 5 – Responsabile della gestione e del trattamento delle registrazioni

Il Titolare della gestione e del trattamento delle immagini è l'Istituzione Scolastica, legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico pro-tempore.

Il Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini è individuato nella persona del DSGA Triolo Filippo. Ha il compito di vigilare sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituto ed alle disposizioni normative che disciplinano la materia, con attenzione alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Dirigente Scolastico, inoltre, può designare e nominare gli Incaricati a cui affidare compiti specifici con riferimento alle prescrizioni per l'utilizzo del sistema.

ART. 6 - Modalità di accesso alle registrazioni

Il trattamento dei dati ricavati dal sistema di videosorveglianza spetta al Responsabile, ai soggetti eventualmente incaricati e all'Autorità Giudiziaria e di Polizia. Ad ogni altro soggetto non compreso nell'elencazione precedente è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema.









Fatta salva la visione da parte delle forze dell'ordine, a seguito della messa a disposizioni delle autorità competenti per fatti delittuosi e utilizzabili esclusivamente a titolo di prova giudiziale, la visione delle registrazioni potrà avvenire solo in presenza del Responsabile o, se impossibilitato, del Dirigente Scolastico.

A tal fine, il sistema prevedrà la visione solo attraverso l'introduzione di una password di sicurezza. In ogni caso, occorrerà l'autorizzazione da parte del Titolare del Trattamento.

L'accesso alle immagini potrebbe essere, inoltre, consentito, nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione, anche all'Amministratore di Sistema e/o alla ditta installatrice dell'impianto, nonché ad eventuali terzi interessati, debitamente autorizzati, in quanto oggetto delle riprese.

Tutti gli accessi da parte di terzi interessati dovranno essere comunque registrati su un apposito registro nel quale dovranno essere riportati: data e ora dell'accesso; l'identificazione del terzo autorizzato; gli estremi dell'autorizzazione all'accesso; dichiarazione di riservatezza. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Titolare del Trattamento, secondo il modello predisposto dall'Istituto e disponibile presso gli Uffici di Segreteria. Nel caso in cui le immagini non siano oggetto di conservazione, dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.

ART. 7 – Conservazione delle registrazioni

Le immagini riprese dalle telecamere non saranno archiviate ma conservate per un periodo di 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa e dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria; trascorso tale termine le immagini vengono automaticamente cancellate mediante sovrascrittura.

ART. 8 – Principi nel trattamento dei dati personali sotto forma di immagini

Le prescrizioni di cui al presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali sotto forma di immagini sarà, inoltre, improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza.

Principio di liceità

L'Istituto effettua il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza solo ed esclusivamente per le Finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento.

La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita









VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) - 12 0924/88327

0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814 – Sito web: www.icpartanna.edu.it - 12 tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it

privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela ed infine dalle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Inoltre, l'Istituto effettuerà il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, ai sensi della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Principio di Necessità

Al trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza è applicato il principio di necessità e pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito. Il sistema a supporto è conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi e va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati. L'eventuale registrazione di dati personali non necessari deve essere cancellata e i relativi supporti distrutti.

Principio di Proporzionalità

L'impiego del sistema di videosorveglianza sarà proporzionato all'effettivo grado di rischio presente nell'area. Il Titolare del trattamento valuterà in modo obiettivo se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Principio di Finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Pertanto, il Dirigente Scolastico, nella sua qualità di Titolare del Trattamento, dovrà comunicare nell'informativa le finalità perseguite dall'impiego del sistema di videosorveglianza.

Principi di pertinenza e di non eccedenza

Con particolare riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese. I dettagli delle inquadrature sono eplicitamente indicate nella relazione tecnica della ditta installatrice.

È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

ART. 9 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare a ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il Responsabile della videosorveglianza ne darà immediata comunicazione al Dirigente Scolastico per le valutazioni del caso. In tali casi, in deroga alla









puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui ai precedenti articoli, il Responsabile potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

ART. 10 – Informativa

La normativa europea in materia di protezione dei dati dispone da tempo che gli interessati debbano essere consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza. A tal fine, il Titolare del Trattamento seguirà un approccio scalare optando per la combinazione di due metodi al fine di assicurare la trasparenza: le informazioni più importanti (primo livello) saranno indicate mediante l'affissione di un segnale di avvertimento, denominato Informativa Minima, che dovrà essere posizionato in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi) e dovrà essere ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile. Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni.

Gli ulteriori dettagli obbligatori (secondo livello) saranno forniti mediante apposita Informativa Estesa, disponibile sul sito web dell'Istituto, nell'Albo dell'Istituto o presso gli Uffici di Segreteria.

ART. 11 – Disposizioni attuative e di rinvio

Il presente Regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto. Esso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento in cado di variazione delle condizioni di applicazioni del sistema descritto.

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali richiamati all'art. 2 del presente Regolamento.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Vita Biundo

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)